


**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO CONCERNENTE LE
PROCEDURE DI MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE DELLA
SCUOLA A CARATTERE STATALE DALL'ANNO SCOLASTICO
2015/2016.**

Il giorno 10 marzo 2015 ad ore 10.00 in una sala riunioni della sede del Dipartimento della conoscenza in via Gilli, n. 3, Trento, ha avuto luogo l'incontro fra le delegazioni della parte pubblica rappresentative del Dipartimento della conoscenza e delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale docente per definire, concordare e sottoscrivere il contratto collettivo provinciale decentrato concernente le procedure di mobilità del personale docente a tempo indeterminato della scuola a carattere statale con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016.

Le parti, a conclusione dell'incontro, convengono e sottoscrivono il seguente testo del contratto collettivo provinciale decentrato.



**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DECENTRATO
CONCERNENTE LE PROCEDURE DI MOBILITA' DEL PERSONALE
DOCENTE DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DALL'ANNO
SCOLASTICO 2015/2016.**

**Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL
CONTRATTO, INTERPRETAZIONE AUTENTICA**

1. Il presente contratto disciplina le operazioni di mobilità del personale docente secondo le disposizioni contenute negli artt. 30 e 69 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 2002-2005 del comparto scuola - area del personale docente - sottoscritto il 29.11.2004 e ss.mm., e con riferimento alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, alla legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (Legge Finanziaria) e al protocollo d'intesa sottoscritto l'8 maggio 2014 e si applica al personale docente della scuola a carattere statale assunto con contratto a tempo indeterminato, ha validità a partire dall'anno scolastico 2015/16 fino alla stipula di un nuovo contratto.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno ciascuna delle parti sottoscrittrici può chiedere all'altra la revisione o l'integrazione del contenuto del presente contratto decentrato qualora dovessero essere adottate nuove disposizioni amministrative/normative che incidono sulla mobilità del personale docente con particolare riferimento agli atti di diversa composizione degli istituti scolastici e formativi.
3. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, con le modalità previste dalla vigente contrattazione collettiva provinciale di categoria.
4. Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale in caso di modifiche della normativa nazionale, intervenute successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, che abbiano influenza sulla mobilità in provincia di Trento, nonché per regolamentare l'applicazione della normativa concernente l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola primaria e l'insegnamento veicolare in lingua straniera nelle scuole di ogni ordine e grado.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (di seguito nominato CCNI) di riferimento per l'anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni, le cui norme si applicano in quanto richiamate per rinvio dal presente contratto con funzione integrativa.

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente contratto si intende per:
 - a) «mobilità definitiva»: mobilità territoriale e professionale mediante la quale si ottiene una nuova sede di titolarità;
 - b) «mobilità territoriale»: trasferimenti nello stesso ordine e grado scolastico e, per le scuole secondarie, stessa classe di concorso; rientra in questa tipologia il

- trasferimento da posto di sostegno a posto comune o classe di concorso (e viceversa) nello stesso ordine e grado scolastico e, nella scuola primaria, per l'anno scolastico 2015/16, il trasferimento tra posto comune e lingua straniera e viceversa;
- c) «mobilità professionale»: passaggi di cattedra, ovvero passaggi da una all'altra classe di concorso nello stesso grado scolastico, e passaggi di ruolo, ovvero passaggi da un ruolo (scuola primaria, secondaria I grado, secondaria II grado) a un altro;
- d) «mobilità annuale»: operazioni di durata annuale e cioè utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;
- e) «movimenti»: si intendono le operazioni sopradescritte;
- f) «domanda condizionata»: la domanda di mobilità territoriale presentata dai docenti in quanto soprannumerari che non intendono partecipare al movimento qualora si rendesse disponibile, durante le operazioni di mobilità, la sede di titolarità;
- g) «sede definitiva»: sede di titolarità che si ottiene dopo un'operazione di mobilità definitiva;
- h) «sede provvisoria»: scuola dove il docente presta servizio nell'anno o negli anni scolastici in cui non ha una sede specifica di titolarità (è una situazione residuale che riguarda gli immessi in ruolo 2013/14 e 2014/15 e i docenti trasferiti nell'anno di blocco mobilità 2014/15);
- i) «anno di blocco mobilità»: l'anno scolastico in cui non si sono effettuati i trasferimenti nell'ambito della provincia di Trento;
- j) «vincolo triennale»: vincolo di permanenza nella sede di titolarità previsto dall'art. 89, comma 3 bis, e dall'art. 94, comma 2 bis, della L.P. 7 agosto 2006, n. 5;
- k) «servizio effettivo»: servizio prestato per almeno 180 giorni nell'anno scolastico; sono compresi congedi o aspettative che non interrompono il punteggio di continuità didattica;
- l) «D.O.P.»: Dotazione Organica Provinciale;
- m) «D.O.S.»: Dotazione Organica di Sostegno;
- n) «D.O.P.S.»: Dotazione Organica Provinciale Speciale;
- o) «cattedra»: un impegno di servizio pari a 18 ore, come previsto dalla delibera della Giunta Provinciale concernente le direttive per la determinazione dell'organico del personale docente; oppure un cumulo di spezzoni, nell'ambito dello stesso istituto e nella stessa classe di concorso, pari ad un totale di 18 ore;
- p) «part-time»: orario di servizio ridotto;
- q) «CCNI»: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente;
- r) «CLIL»: acronimo di "Content and Language Integrated Learning" (apprendimento integrato di contenuti e di lingue): riguarda l'insegnamento di una disciplina non linguistica in una lingua straniera;
- s) «B.E.S.»: Bisogni Educativi Speciali; in particolare gli studenti di fascia A) sono quelli con certificazione ai sensi della Legge 104/92, la fascia B) riguarda il disturbo specifico di apprendimento e la fascia C) una situazione di svantaggio o disagio temporaneo;
- t) «interculturale»: progetto a favore di alunni stranieri.

Art. 3 – DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ

1. Per le operazioni di mobilità definitiva, in ciascun anno scolastico successivo alle nomine in ruolo sulla D.O.P.S., verranno accantonati posti e cattedre nel numero corrispondente ai docenti titolari D.O.P.S..

2. Nel quadro delle disponibilità su cui effettuare le operazioni di mobilità annuale dovranno comparire tutti i posti d'insegnamento vacanti e i posti disponibili, almeno per un anno, in ciascuna Istituzione scolastica. A tal fine saranno considerati disponibili tutti i posti correlati ad assenze non suscettibili di interruzione. Le disponibilità derivanti da part-time saranno considerate solo previa stipulazione del contratto individuale da parte del docente.
3. Tra le disponibilità per la mobilità annuale sono compresi anche tutti gli spezzoni orario derivanti dalla determinazione dell'organico e successiva conferma del quadro delle disponibilità da parte dei Dirigenti scolastici. Le ore che residuano non possono essere abbinata con ore disponibili in altri istituti; possono essere abbinati spezzoni orario tra corso diurno e serale solo nell'ambito dello stesso Istituto, salvo quanto previsto dall'art. 18, per il personale in esubero.
4. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curricolare, forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti di scuola primaria non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati inclusi nelle graduatorie provinciali.

Art. 4 - VALUTAZIONE SERVIZIO E TITOLI

1. Per il riconoscimento di precedenza e l'attribuzione dei punteggi, sono applicate le disposizioni e le tabelle di valutazione del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola, per ciascun anno di riferimento delle operazioni, con le precisazioni di cui ai seguenti commi, valevoli anche per la formazione delle graduatorie per l'individuazione dei docenti soprannumerari.
2. Il punteggio per la continuità didattica viene mantenuto in tutti i casi di acquisizione di nuova titolarità a seguito delle operazioni di dimensionamento.
3. Il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali della Provincia Autonoma di Trento sarà valutato come servizio d'insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia pubblica secondo quanto previsto dalle tabelle di valutazione allegata al CCNI, per la mobilità del personale docente.
4. Per i docenti trasferiti d'ufficio nell'ultimo ottennio, il punteggio concernente la continuità didattica viene mantenuto anche in assenza della domanda di rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità per gli anni del "blocco della mobilità" ricadenti nell'ottennio, così come il diritto al rientro nella medesima scuola o istituto.
5. Ai docenti assunti sulla D.O.P.S., compiuti i tre anni di servizio continuativo nella stessa sede, viene riconosciuto il punteggio di continuità didattica secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI. Tale punteggio viene riconosciuto anche nel caso di mancata riconferma per cause indipendenti dalla volontà del docente.
6. Per il trasferimento su posti dei corsi di istruzione per adulti e corsi serali nell'ambito della provincia è prevista la precedenza a favore del personale che ha maturato almeno due anni di servizio di ruolo nell'ultimo triennio, presso centri territoriali, scuole carcerarie e/o corsi serali. Per la mobilità da/verso il restante territorio nazionale si applica quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.

4
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7. Il punteggio per continuità del servizio spetta anche ai docenti utilizzati sui corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta nel comune di titolarità e ai docenti utilizzati su progetti di intercultura nell'Istituto di titolarità o in rete tra vari Istituti.
8. Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la scadenza della presentazione delle domande.
9. Per gli utilizzi nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado, il punteggio relativo alle esigenze di famiglia viene attribuito indipendentemente dalla sede richiesta, solo per i figli.
10. Per gli utilizzi non si attribuisce il punteggio 'una tantum' previsto dalla lettera D) della tabella di valutazione dell'anzianità di servizio allegata al CCNI.
11. Avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio e il riconoscimento di diritti di precedenza, comunicati con lettera di notifica, per la mobilità definitiva, o mediante pubblicazione della graduatoria provvisoria, per la mobilità annuale, è consentito, al docente interessato, di presentare motivato reclamo al dirigente della struttura provinciale competente in materia di personale della scuola entro 5 giorni dalla notifica dell'atto o dalla pubblicazione. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Art. 5 - DOCENTI SOPRANNUMERARI

1. Le posizioni di soprannumerarietà saranno definite a seguito della determinazione dell'organico per ciascun anno scolastico. Qualora dopo le operazioni di mobilità definitiva emergessero ulteriori situazioni di soprannumerarietà i docenti perdenti posto saranno individuati nel seguente ordine:
 - a) docenti in ingresso nella scuola con decorrenza dall'anno scolastico di riferimento per le operazioni di utilizzo (secondo il punteggio attribuito e la fase specifica della mobilità);
 - b) docenti già titolari nell'Istituzione scolastica secondo il punteggio attribuito dal Dirigente Scolastico nella graduatoria interna d'Istituto, integrato dal punteggio relativo all'anno scolastico in corso ed eventuali titoli conseguiti successivamente alla pubblicazione della graduatoria, entro il termine previsto per la presentazione della domanda di utilizzo.
2. I docenti beneficiari della riserva per le sedi ladine hanno la precedenza nella graduatoria per l'individuazione dei soprannumerari dell'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa.
3. Limitatamente alle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2015/16 i docenti di lingua straniera nella scuola primaria, perdenti posto, confluiranno nella graduatoria d'istituto relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria verranno individuati i docenti perdenti posto sull'organico funzionale dell'istituto come previsto dal CCNI. Per gli anni scolastici successivi l'individuazione e il trattamento dei soprannumerari avverrà distintamente per ogni tipologia di posto.
4. Per avere titolo all'utilizzo nella sede di precedente titolarità, per i trasferiti d'ufficio, e di propria titolarità per i perdenti posto dopo i trasferimenti, in assenza di posti o cattedre intere, dovranno comparire sul quadro delle disponibilità, per i docenti di scuola primaria almeno 12 ore e per i docenti di scuola secondaria almeno 9 ore della materia di titolarità, con obbligo di completamento, nello stesso grado scolastico e nella stessa Istituzione scolastica, anche su altro tipo di posto o classe di concorso facente parte dell'organico funzionale (con esclusione quindi delle ore di insegnamento della religione cattolica),

5
P. M.

A. M.

P. M.

P. M.

P. M.

P. M.

- purché in possesso di specifica abilitazione o del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto o su posti di sostegno, se in possesso del titolo di specializzazione. Al fine del completamento d'orario, nella stessa Istituzione scolastica, possono, altresì, essere assegnate ore per l'insegnamento a studenti B.E.S. di fascia B e C o ore destinate all'intercultura, su progetto deliberato dal collegio docenti.
5. Qualora, dopo l'assegnazione della nuova sede di utilizzo nel corso delle operazioni si verifichi un'ulteriore disponibilità nella scuola di titolarità del docente soprannumerario, lo stesso verrà reintegrato d'ufficio in tale sede, salvo il caso in cui il medesimo abbia chiesto e ottenuto un altro utilizzo o un'assegnazione provvisoria.
 6. Ultimate le assegnazioni provvisorie all'interno della provincia, qualora la sede di titolarità non risulti disponibile, il docente rimarrà comunque confermato nella nuova sede assegnata per utilizzo.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 6 - DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE SPECIALE (D.O.P.S.)

1. Ai docenti immessi in ruolo sulla dotazione organica provinciale speciale (D.O.P.S.) viene confermata, se disponibile, per massimo un ulteriore biennio, la sede di servizio. Tale conferma viene operata d'ufficio se presente un posto della medesima consistenza oraria e tipologia dell'anno precedente. In caso contrario gli stessi, nel corso delle operazioni di mobilità annuale, sceglieranno una nuova sede provvisoria.
2. Sia le conferme che le nuove assegnazioni, nel triennio, verranno effettuate secondo la posizione occupata nelle graduatorie di immissione in ruolo, con precedenza per le graduatorie concorsuali.
3. I docenti D.O.P.S., se in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 19, commi 3 e 4, possono chiedere di non essere riconfermati e di scegliere una nuova sede provvisoria.
4. Con decorrenza dalla scadenza del triennio di permanenza sulla D.O.P.S. i docenti presenteranno annualmente una domanda di trasferimento al fine di ottenere una sede definitiva di titolarità nell'ambito della provincia, nel corso delle operazioni di mobilità relative alla II fase (trasferimenti intercomunali).
5. Al termine del triennio, nel caso di indisponibilità tra le preferenze indicate nella domanda di trasferimento, l'Amministrazione non procederà a conferme automatiche ma agli stessi verrà assegnata una nuova sede provvisoria nel corso delle operazioni di mobilità annuale, sulla base del punteggio stabilito per le domande di utilizzo e nel rispetto delle fasi di cui al successivo art. 21.

Art. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERDITA DELLA TITOLARITA' DEL PERSONALE UTILIZZATO IN COMPITI CONNESSI ALLA SCUOLA PRESSO ENTI, ASSOCIAZIONI O PRESSO LA PROVINCIA

1. Il personale docente utilizzato, ai sensi dell'art. 84 della L.P. 5/2006, presso la Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola che al 31 agosto matura un triennio continuativo di utilizzo e conferma per iscritto la propria disponibilità alla prosecuzione dell'utilizzo per il quarto anno consecutivo, nel termine

[Handwritten signatures and initials]

previsto dal Dipartimento competente, perde la titolarità della cattedra o posto presso l'istituzione scolastica di assegnazione.

2. Conseguentemente alla presentazione del consenso alla prosecuzione dell'utilizzo, la sede di titolarità del docente viene dichiarata vacante e disponibile per le operazioni di mobilità immediatamente successive al relativo provvedimento.
3. I docenti di cui al presente articolo verranno considerati su sede 'Provincia di Trento' fino alla restituzione al ruolo di provenienza.

Art. 8 – LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA PRIMARIA

1. Limitatamente all'anno scolastico 2015/16 l'accesso ai posti di lingua straniera nella scuola primaria, istituiti ai sensi dell'art. 86 della L.P. 5/2006, sarà consentito ai docenti in possesso delle competenze linguistiche previste dal CCNI concernente la mobilità del personale docente o da uno dei seguenti titoli:
 - a) superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera indetta dall'allora Sovrintendenza scolastica;
 - b) certificazione linguistica corrispondente almeno al livello B2 come definito dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d'Europa, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto internazionalmente.
2. Per la mobilità su posti di lingua straniera verso altre province si fa riferimento ai titoli previsti dal CCNI.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 l'ottenimento della titolarità su posto di lingua straniera comporta la permanenza su tale tipo di posto per un triennio.
4. I docenti che nell'a.s. 2014/2015 sono stati assunti in ruolo sulla D.O.P.S. e utilizzati sul posto di lingua straniera potranno rinunciare alla conferma della sede per l'anno scolastico 2015/16 e optare per una nuova assegnazione su posto di scuola comune.
5. A decorrere dall'a.s. 2015/16 e successivi, anche per i docenti assunti in ruolo sulla D.O.P.S. su posto di lingua straniera si applica quanto previsto al precedente art. 6.
6. Gli utilizzi sui posti di lingua straniera saranno disposti al permanere di posti disponibili al termine delle operazioni di mobilità e assunzioni in ruolo.

Art. 9 – DOCENTI SU POSTI DI SOSTEGNO NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

1. La conferma o la nuova assegnazione della sede di servizio ai docenti titolari nella "Dotazione Organica Sostegno" verrà effettuata, nell'ambito delle operazioni di mobilità annuale, con priorità rispetto all'assegnazione della sede di servizio agli immessi in ruolo sul sostegno II grado nella D.O.P.S..
2. Dopo le conferme sulle sedi e sulle aree specifiche di riferimento si procederà ai nuovi utilizzi, distintamente per i docenti D.O.S. e D.O.P.S., e con priorità per i docenti D.O.S., sulla base di una graduatoria unificata e su tutto l'intero contingente provinciale di sostegno.

File

Al

Al
Al
Al
Al

Al

Art. 10 - DISPOSIZIONI PER LE MINORANZE LINGUISTICHE LOCALI

1. Ai sensi dell'art. 97, comma 5, della legge provinciale 5/2006, i docenti immessi in ruolo ai sensi del D.Lgs. 16.12.93, n. 592, e successive modifiche e integrazioni (riserva per sedi ladine), hanno l'obbligo di permanenza per un quinquennio su posti dell'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, a partire dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, salvo il caso di soprannumerarietà. Il vincolo quinquennale viene applicato anche ai docenti trasferiti a domanda nella suddetta Istituzione scolastica, con decorrenza dall'anno scolastico di trasferimento. Nel quinquennio del vincolo viene salvaguardata la mobilità professionale, secondo le norme previste dalla specifica contrattazione, con obbligo di scelta della sede presso l'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa e il vincolo quinquennale si rinnova automaticamente con decorrenza dalla data del movimento. Gli stessi non possono presentare domanda di utilizzo o di assegnazione provvisoria in altre Istituzioni scolastiche nell'ambito della provincia, salvo il caso di soprannumerarietà e con esclusione dei docenti beneficiari della Legge 100/87 e degli artt. 21 e 33 della Legge 104/92.-
2. Ai sensi dell'art. 98 della legge provinciale 5/2006 i docenti di scuola primaria a tempo indeterminato, in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura mochena o cimbra e tedesca, potranno chiedere, con precedenza assoluta, il trasferimento di titolarità presso le scuole ubicate rispettivamente in comuni mocheni o cimbri. L'operazione sarà effettuata prima di tutte le procedure concernenti la complessiva mobilità.

TITOLO III - MOBILITA' TERRITORIALE E PROFESSIONALE

Art. 11 - OPERAZIONI DI MOBILITA' TERRITORIALE E PROFESSIONALE

1. Con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 tutte le operazioni di mobilità provinciale e interprovinciale hanno cadenza annuale.
2. Limitatamente all'a.s. 2015/16 la mobilità territoriale è effettuata secondo le seguenti fasi:


A) FASE DEI TRASFERIMENTI PROVINCIALI:

- 1) trasferimenti nel comune
- 2) trasferimenti nella provincia (compresi i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1/9/2013, i docenti trasferiti da sostegno a posto comune o classe di concorso, su sede provvisoria, nell'a.s. 2014/15)

B) FASE DI SISTEMAZIONE DEI DOCENTI CHE NELL'ANNO DEL "BLOCCO" (A.S. 2014/15) HANNO OTTENUTO LA TITOLARITA' SU "PROVINCIA DI TRENTO":

- 3) passaggi di cattedra nella provincia
- 4) passaggi di ruolo nella provincia
- 5) trasferimenti da altra provincia
- 6) passaggi di cattedra da altra provincia
- 7) passaggi di ruolo da altra provincia


C) FASE DI ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI SEDE AGLI IMMESSI IN RUOLO DALL'A.S. 2014/15 SU ORGANICO DI DIRITTO:



- 8) assegnazione definitiva di sede agli immessi in ruolo con decorrenza dall'a.s. 2014/15 su organico di diritto.
3. A partire dall'a.s. 2015/2016 l'acquisizione della titolarità presso una istituzione scolastica comporta un obbligo di permanenza per un triennio, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi e dagli articoli 15 e 19.
 4. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai docenti che risulteranno trasferiti d'ufficio da sede 'Provincia di Trento' nell'anno scolastico 2015/16, solo nel caso in cui la sede assegnata d'ufficio disti più di 20 km dal comune di residenza. In tale caso il personale interessato potrà presentare domanda di trasferimento l'anno scolastico successivo.
 5. I docenti trasferiti d'ufficio senza aver prodotto domanda o con domanda condizionata, a seguito contrazione d'organico, potranno presentare domanda di trasferimento per rientrare nella scuola di precedente titolarità in ogni anno del successivo ottennio e, in subordine, in altre sedi più vicine alla precedente titolarità.
 6. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, e nel rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, l'ordine delle operazioni di mobilità sarà il seguente:
 - 1) operazioni di mobilità territoriale e professionale definitiva, secondo le fasi previste dal CCNI;e, successivamente alle assunzioni in ruolo su organico di diritto,
 - 2) mobilità annuale secondo l'ordine delle operazioni previsto dall'art. 21.

Art. 12 - DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

1. Nel caso in cui il piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica preveda un accorpamento totale di due istituzioni scolastiche con confluenza di tutte le scuole in un unico Istituto le titolarità di tutti i docenti saranno attribuite al plesso individuato come sede di organico da parte dell'Amministrazione.
2. Nel caso in cui, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, sia previsto che una o più scuole non sedi di organico confluiscono in diverso Istituto, i docenti assegnati dal Dirigente Scolastico alle scuole interessate nell'anno scolastico antecedente la decorrenza del dimensionamento, potranno esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un'opzione per l'acquisizione della titolarità nell'Istituto di confluenza della scuola.
3. Nell'eventualità che vengano previste ulteriori tipologie di dimensionamento nell'ambito della rete scolastica, diverse da quelle sopradescritte, le parti si impegnano a riaprire il confronto negoziale in merito alle medesime.
4. Il riferimento territoriale per l'attribuzione della titolarità è rappresentato dal plesso individuato sede di organico.
5. I movimenti di cui ai commi 1. e 2. saranno effettuati prima delle operazioni di mobilità.
6. Ai fini dell'individuazione dei docenti soprannumerari si procederà alla formazione di un'unica graduatoria comprensiva di tutti i docenti che risultino titolari a seguito delle suddette operazioni derivate dal dimensionamento.
7. I docenti che acquisiscono la titolarità in una nuova Istituzione Scolastica, a seguito opzione, in base alle suddette disposizioni, potranno produrre domanda di trasferimento, per lo stesso anno scolastico, solo se individuati come perdenti posto.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



Art. 13 – RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO DI PROVENIENZA

1. Le operazioni di mobilità del personale docente sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti del personale che cessa dal collocamento fuori ruolo e che viene restituito al ruolo di provenienza, ivi compreso il personale di cui al comma 4 dell'articolo 84 della legge prov.le 5/2006 e il personale in servizio all'estero, già titolare in provincia di Trento prima del collocamento fuori ruolo.
2. Tale personale ha diritto all'assegnazione con precedenza nell'istituto di precedente titolarità o ad altre istituzioni scolastiche disponibili tra quelle richieste, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all'atto della perdita della titolarità. Nel caso vi siano più aspiranti alla stessa sede, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda.
3. Qualora, per mancanza di disponibilità, non sia possibile assegnare alcuna delle sedi richieste, gli interessati potranno produrre domanda di trasferimento partecipando alla fase intercomunale della mobilità. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, saranno assegnati a sede definitiva sui posti residuati prima delle operazioni della terza fase ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale (fasi dei trasferimenti e dei passaggi).

TITOLO IV – MOBILITA' ANNUALE

Art. 14 - UTILIZZAZIONI: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE

1. I docenti hanno diritto alla riconferma nella stessa istituzione scolastica, purché vi abbiano prestato effettivo servizio, rientrino nella categoria dei beneficiari e l'abbiano indicata quale prima preferenza.
2. Le utilizzazioni dei docenti a tempo pieno avvengono su posti o su cattedre intere, intesi come un impegno di servizio pari, rispettivamente, a 24 ore per la scuola primaria e 18 ore per la secondaria di I e II grado.
3. Per i rientri dei trasferiti d'ufficio sul sostegno, le cattedre devono essere composte solo da ore di sostegno e quindi non potranno essere costituite cattedre miste formate da ore di sostegno e da ore curricolari.
4. Per i docenti delle classi di concorso in esubero e i docenti D.O.P., in possesso di specifica abilitazione o titolo di studio coerente con gli insegnamenti cui si riferiscono le graduatorie, le operazioni di utilizzazione avverranno su tutti i posti comunque costituiti e anche su posti misti all'interno dello stesso istituto e, ove mancanti, su posti di sostegno nell'ambito della stessa scuola. Il diritto alla conferma D.O.P. permane quando le ore del precedente utilizzo in una delle classi di concorso sono uguali o comunque non inferiori a 9. Il completamento con ore di sostegno per docenti privi di specializzazione è subordinato alla verifica della riserva di posti per i docenti con titolo, compresi i docenti a tempo determinato inclusi nelle graduatorie provinciali.
5. I docenti in soprannumero, i titolari D.O.P. e gli appartenenti a classe di concorso o ruolo in esubero, se assenti alle operazioni di scelta della sede, verranno utilizzati, d'ufficio, anche in altra scuola o classe di concorso, per la quale siano in possesso di abilitazione o di titolo di studio.



6. I docenti con rapporto di lavoro part-time, nell'ambito dell'Istituzione scolastica richiesta, potranno essere assegnati solo su spezzoni disponibili purché della stessa consistenza oraria del part-time in essere. Possono altresì essere assegnati su spezzoni di diversa consistenza oraria, avendone manifestato espressamente la volontà, con contestuale trasformazione del rapporto di lavoro per l'anno scolastico di utilizzo. Per i docenti di scuola primaria gli spezzoni possono variare di norma da un minimo di 10 ad un massimo di 18 ore e, per i docenti di scuola secondaria, di norma da un minimo di 8 ad un massimo di 14 ore.
7. Gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie nelle località ladine dei docenti privi dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina vengono effettuati previo accantonamento dei posti riservati a personale incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie dell'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 321/97, con esclusione dei docenti già assegnati su altre sedi nelle operazioni precedenti.
8. Solo per i docenti perdenti posto di scuola secondaria titolari negli istituti omnicomprensivi, in subordine a tutte le operazioni e relative fasi, è possibile disporre l'utilizzo anche su grado di scuola diverso avvalendosi di spezzoni disponibili, purché il docente sia in possesso della prescritta abilitazione e sussista una spezzatura di pari consistenza oraria necessaria a completare il proprio orario di cattedra.

Art. 15 - UTILIZZAZIONI PERSONALE DOCENTE SOGGETTO A VINCOLO TRIENNALE

1. I docenti soggetti a vincolo triennale sulla sede di titolarità possono presentare, nell'ambito della provincia, le domande di utilizzazione se beneficiari della Legge 104/92, art. 21 o art. 33 comma 6. Gli stessi sono inseriti, a domanda, in una graduatoria specifica per l'utilizzo con precedenza.
2. Possono presentare domanda di utilizzo, pur avendo ottenuto una sede per trasferimento, i docenti trasferiti d'ufficio nell'ultimo ottennio, senza aver prodotto domanda o trasferiti a domanda condizionata, che chiedano di essere utilizzati nell'istituzione scolastica di precedente titolarità.

Art. 16 - UTILIZZAZIONI PERSONALE DOCENTE NON SOGGETTO A VINCOLO TRIENNALE

1. Possono presentare domanda di utilizzo:

- i docenti di scuola primaria titolari su posto comune per posto di lingua straniera se in possesso delle competenze linguistiche di cui al precedente art. 8 e i docenti titolari sulla lingua straniera che, avendone titolo, chiedano altra tipologia di lingua straniera nell'ambito dello stesso Istituto Comprensivo;
- i docenti trasferiti d'ufficio nell'ultimo ottennio, senza aver prodotto domanda o trasferiti a domanda condizionata, che chiedano di essere utilizzati nell'istituzione scolastica di precedente titolarità, o in subordine, in sedi più vicine ad essa, e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità;
- i docenti di scuola primaria che chiedano l'utilizzo su posti di scuola carceraria e i docenti di scuola primaria e secondaria di I grado che chiedano l'utilizzo su posti di istruzione per adulti. Nella scuola secondaria di I grado l'utilizzo è limitato ai soli

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.


docenti titolari sulle classi di concorso A043, A059, A345, A545 e, in subordine, a quelli in possesso della specifica abilitazione.

Viene data la precedenza, a parità di punteggio, secondo il seguente ordine, a coloro che:

- hanno già prestato servizio nel settore dell'educazione adulti negli anni precedenti;
 - hanno frequentato corsi di aggiornamento sull'educazione per adulti e/o insegnamento dell'italiano come seconda lingua;
- i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, che chiedano di essere utilizzati su posti di sostegno, anche senza titolo, nell'ambito dello stesso ordine di scuola, previo accantonamento previsto dall'art. 3, comma 4;
 - i docenti di scuola secondaria di I e II grado titolari su classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione, che chiedano di essere utilizzati su posti di sostegno, nell'ambito dello stesso ordine di scuola;
 - i docenti che chiedano un utilizzo dal corso diurno al corso serale e viceversa, nell'ambito dello stesso Istituto di titolarità e nella stessa classe di concorso.
2. Per garantire maggior stabilità i docenti titolari nelle scuole primarie o secondarie di I grado su posti di sostegno non partecipano alle operazioni di utilizzo ad eccezione dei soprannumerari per le stesse tipologie. Analogamente i docenti di scuola primaria titolari su posti di lingua straniera non partecipano alle operazioni di utilizzo ad eccezione dei soprannumerari, salvo i docenti titolari sulla lingua straniera che, avendone titolo, chiedano altra tipologia di lingua straniera nell'ambito dello stesso Istituto Comprensivo.
 3. I docenti con part-time biennale di cui all'art. 38 – come integrato dall'art. 19 del C.C.P.L. sottoscritto il 15.10.2007 - del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 2002-2005 del comparto scuola – area del personale docente - sottoscritto il 29.11.2004 e i docenti con articolazione pluriennale dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 42 del C.C.P.L. sottoscritto il 15.10.2007, che fruiscono del periodo di riposo nell'anno scolastico di riferimento per gli utilizzi, non possono presentare domanda di utilizzo o di assegnazione provvisoria.
 4. Devono, altresì, presentare domanda di utilizzo:
 - i docenti in soprannumero sull'organico di titolarità;
 - i docenti titolari D.O.P.;
 - i docenti appartenenti ai ruoli, posti o classi di concorso in esubero senza sede specifica di titolarità;
 - i titolari D.O.S. della scuola secondaria di II grado;
 - i titolari D.O.P.S. a partire dal quarto anno di permanenza sulla D.O.P.S.

Art. 17 - UTILIZZAZIONI PERSONALE DOCENTE SU POSTO DI STRUMENTO MUSICALE

1. Le assegnazioni su posti di strumento musicale (A077), per i docenti titolari sulle classi di concorso A031 o A032, non soggetti a vincolo triennale, in possesso del diploma di conservatorio nello specifico strumento e della specifica abilitazione, sono regolate dalla disciplina delle utilizzazioni, con relativi punteggi, e sono disposte fatti salvi gli accantonamenti di cattedre o, in mancanza, di spezzoni orario, per gli aspiranti inseriti nelle specifiche graduatorie provinciali, anche per eventuali assunzioni a tempo determinato, nel limite del 50% dei posti disponibili.
2. Hanno la precedenza nell'utilizzo, nell'ordine, i docenti:
 - appartenenti a classi di concorso in esubero;



- con almeno 3-anni di servizio nella classe di concorso A077;
- con almeno 180 giorni di servizio in un anno scolastico prestato per l'insegnamento dello strumento musicale negli ex istituti magistrali.

Art. 18 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I DOCENTI APPARTENENTI A CLASSI DI CONCORSO IN EUBERO NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

1. I perdenti posto appartenenti a classi di concorso in esubero, che non trovino disponibilità per l'utilizzo in un'unica istituzione scolastica, possono abbinare spezzoni della classe di concorso di titolarità anche tra due istituzioni scolastiche diverse, nell'ambito dello stesso comune o tra Istituti di comuni diversi, secondo criteri di viciniorità.
2. Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso il cui esubero permanga al momento delle operazioni di utilizzo, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:
 - a) insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione;
 - b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
 - c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti;
 - d) posti di sostegno se l'interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione o ha frequentato apposito corso di formazione.
3. I docenti che pur non essendo soprannumerari appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dal contratto nazionale vigente.
4. Le operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale.
5. Le assegnazioni d'ufficio del solo personale in esubero privo della sede di titolarità, vale a dire titolare senza sede nella provincia o sulla DOP, che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, possono essere effettuate anche su posto orario inferiore alle 18 ore, fino al completo assorbimento dell'esubero provinciale, con obbligo di completamento orario nell'istituzione scolastica. Le predette assegnazioni d'ufficio sono disposte solo per un numero di posti di ruolo pari o inferiori all'esubero.
6. I predetti docenti potranno essere assegnati anche a Istituti di diverso grado scolastico o Istituti della formazione professionale, fermo restando il trattamento economico e giuridico in godimento, su disponibilità degli interessati.
7. Come previsto dall'accordo di modifica del vigente CCPL, sottoscritto in data 13 maggio 2013, qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti commi rimangano dei docenti da utilizzare per l'intero orario di cattedra il predetto personale potrà essere utilizzato per la copertura di supplenze brevi che dovessero rendersi disponibili per la classe di concorso in esubero nell'Istituto presso il quale è stata disposta la messa a disposizione.

Art. 19 – CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DI SEDE PER DOCENTI SOGGETTI A VINCOLO TRIENNALE

1. I docenti neo-immessi in ruolo non possono in ogni caso partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria con decorrenza dallo stesso anno scolastico di nomina a tempo indeterminato. A decorrere dall'a.s. successivo potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria se in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del successivo art. 20.
2. I docenti che hanno ottenuto a domanda una nuova titolarità a seguito trasferimento o passaggio di cattedra o di ruolo, nell'ambito della provincia o da altra provincia, non partecipano al movimento delle assegnazioni provvisorie per lo stesso anno scolastico.
3. I docenti soggetti a vincolo triennale sulla sede di titolarità possono presentare domanda di assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di Trento esclusivamente se beneficiari delle precedenza di cui alla Legge 104/92, della precedenza per coniuge di militare o categoria equiparata, della precedenza per lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre con figlio di età inferiore a 3 anni, anche nel caso di famiglia monoparentale.
4. Il limite di età del figlio è elevato fino a 8 anni se la distanza tra il comune di titolarità (e, per i docenti D.O.P.S., la sede di riconferma) e quello di residenza è superiore a 20 chilometri.

Art. 20 – CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DI SEDE PER DOCENTI NON SOGGETTI A VINCOLO TRIENNALE

1. I docenti esclusi dal vincolo di permanenza sulla sede di titolarità potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia per i seguenti motivi:
 - a) ricongiungimento al coniuge, o al convivente purché la stabilità della convivenza risulti da almeno tre mesi alla data di presentazione della domanda, solo nel caso in cui la sede di titolarità disti dal comune di ricongiungimento più di 20 chilometri;
 - b) ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori, o a figli maggiorenni e genitori beneficiari della Legge 104/92;
 - c) gravi esigenze di salute del richiedente per le quali necessita di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune dell'istituzione scolastica richiesta, ovvero in uno dei comuni compresi nella stessa, documentate con certificazione rilasciata dall'Istituto di cura.
2. Il precedente comma si applica anche ai docenti trasferiti d'ufficio da sede "Provincia di Trento", limitatamente all'anno scolastico 2015/2016.
3. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero massimo di sedi previsto per i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione, per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale.
4. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità e viene presa in considerazione in subordine.
5. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per ordine, grado di istruzione e classe di concorso diversi da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova.

6. L'assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l'assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza. Ogni preferenza territoriale espressa nell'apposita sezione del modulo domanda sarà progressivamente esaminata nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richieste, diverse da quello di appartenenza, con precedenza, dopo la classe di concorso di titolarità, per i posti di sostegno.
7. L'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento è obbligatoria solamente quando vengano richiesti anche altri comuni oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso. La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi, l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
8. In modalità di assegnazione della sede per convocazione, l'assegnazione provvisoria in altra classe di concorso è autorizzabile purché al momento della rinuncia all'assegnazione nella propria classe di concorso siano disponibili ancora cattedre, nel comune di ricongiungimento, nella classe di concorso richiesta.
9. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per coloro che sono già titolari nel comune di ricongiungimento o di cure. Non sono altresì consentite assegnazioni provvisorie per sedi più lontane dal comune di titolarità del docente rispetto al comune di ricongiungimento.
10. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e per l'intero orario di cattedra. I docenti con rapporto di lavoro part-time potranno essere assegnati solo su spezzoni disponibili purché della stessa consistenza oraria del part-time in essere; possono altresì essere assegnati su spezzoni di diversa consistenza oraria, avendone manifestato espressamente la volontà, con contestuale trasformazione del rapporto di lavoro per l'anno scolastico di assegnazione provvisoria. Per i docenti di scuola primaria gli spezzoni possono variare di norma da un minimo di 10 ad un massimo di 18 ore e, per i docenti di scuola secondaria, di norma da un minimo di 8 ad un massimo di 14 ore.
11. Non sono consentite assegnazioni provvisorie su posti di tipo comune o su classi di concorso, da parte di docenti titolari in provincia o provenienti da altra provincia con il vincolo quinquennale sul sostegno.
12. I docenti titolari in provincia di Trento non più soggetti al vincolo quinquennale in provincia di Trento di cui all'articolo 94 della legge 5/2006, che intendono chiedere l'assegnazione provvisoria in altra provincia, dovranno fare riferimento alle norme e scadenze previste dalla normativa nazionale.
13. Il docente che ha chiesto ed ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo presso la Provincia Autonoma di Trento è soggetto al vincolo quinquennale di cui all'articolo 94 della legge 5/2006 e non può richiedere l'assegnazione provvisoria nel primo anno del trasferimento. Negli anni successivi può presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia esclusivamente se beneficiario della precedenza per la Legge 104/92, articoli 21 e 33, della precedenza per coniuge di militare o categoria equiparata, della precedenza per lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre con figlio di età inferiore a 3 anni. Il limite di età del figlio è elevato fino a 8 anni se

la distanza tra la sede di titolarità e il comune di ricongiungimento è superiore a 50 chilometri. Tale disposizione si applica anche agli immessi in ruolo soggetti a vincolo quinquennale in provincia di Trento.

Art. 21 - ORDINE DELLE OPERAZIONI

L'ordine delle operazioni di utilizzazione dei docenti a tempo indeterminato è così definito:

a) Scuola primaria

1. utilizzi su posti di sostegno dei docenti titolari sul sostegno, soprannumerari in organico;
2. rientro nell'istituto di precedente titolarità dei docenti titolari sul sostegno, trasferiti d'ufficio nell'ultimo ottennio;
3. utilizzi docenti con precedenza L. 104/92 (artt. 21 e 33 comma 6) su posti di sostegno con titolo di specializzazione;
4. conferme o nuove assegnazioni titolari D.O.P.S. nel primo triennio sul sostegno;
5. nuove assegnazioni titolari D.O.P.S. oltre il triennio sul sostegno;
6. accantonamento posti per l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione;
7. conferme e nuovi utilizzi su posti di sostegno dei docenti titolari su posto comune, in possesso del titolo di specializzazione;
8. assegnazioni provvisorie provinciali sul sostegno;
9. accantonamento posti per le assegnazioni provvisorie interprovinciali su posti di sostegno e per le assunzioni a tempo determinato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione;
10. conferme a domanda sulle lingue straniere e ladino;
11. nuovi utilizzi su posti di lingua straniera (prima tedesco, poi inglese) e ladino;
12. utilizzi dei docenti soprannumerari in organico;
13. rientro dei docenti trasferiti d'ufficio nell'ottennio nell'Istituto di precedente titolarità;
14. utilizzi docenti con precedenza L. 104/92 (artt. 21 e 33 comma 6) su posti comuni;
15. conferme e nuovi utilizzi nella scuola carceraria con precedenza per i docenti in possesso di specifico titolo;
16. conferme e nuovi utilizzi sui Centri territoriali per adulti;
17. conferme e nuovi utilizzi sul sostegno dei docenti privi di titolo di specializzazione;
18. conferme o nuove assegnazioni titolari D.O.P.S. nel primo triennio;
19. nuove assegnazioni titolari D.O.P.S. oltre il triennio;
20. assegnazioni provvisorie;
21. scambio sede tra coniugi o conviventi la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica;
22. utilizzazioni interprovinciali per docenti su posti in esubero;
23. assegnazioni provvisorie interprovinciali.

b) Scuola secondaria

I grado

1. utilizzi su posti di sostegno dei docenti titolari sul sostegno, soprannumerari in organico;
2. rientro nell'istituto di precedente titolarità dei docenti titolari sul sostegno, trasferiti d'ufficio nell'ultimo ottennio;
3. utilizzi docenti con precedenza L. 104/92 (artt. 21 e 33 comma 6) su posti di sostegno con titolo di specializzazione;

4. conferme o nuove assegnazioni titolari D.O.P.S. nel primo triennio sul sostegno;
5. nuove assegnazioni titolari D.O.P.S. oltre il triennio sul sostegno;
6. accantonamento posti per l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione;
7. conferme e nuovi utilizzi su posti di sostegno dei docenti titolari su classi di concorso, in possesso del titolo di specializzazione;
8. utilizzi dei docenti sui corsi di istruzione adulti attivati presso i centri territoriali, prima a conferma, quindi secondo graduatoria;
9. utilizzi dei docenti, titolari su classi di concorso, soprannumerari in organico;
10. rientro nell'istituto di precedente titolarità dei docenti trasferiti d'ufficio nell'ottennio;
11. utilizzi docenti con precedenza L. 104/92 (artt. 21 e 33 comma 6) su classi di concorso;
12. conferme o nuove assegnazioni titolari D.O.P.S. nel primo triennio;
13. nuove assegnazioni titolari D.O.P.S. oltre il triennio;
14. assegnazioni provvisorie;
15. scambio di sede tra coniugi o conviventi la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica;
16. utilizzazioni interprovinciali per docenti su classi di concorso in esubero;
17. assegnazioni provvisorie interprovinciali.

II grado

1. conferme e nuovi utilizzi dei docenti a tempo indeterminato titolari sul sostegno (D.O.S.);
2. conferme o nuove assegnazioni titolari D.O.P.S. nel primo triennio sul sostegno;
3. nuove assegnazioni titolari D.O.P.S. oltre il triennio sul sostegno;
4. accantonamento posti per l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione;
5. utilizzi docenti con precedenza L. 104/92 (artt. 21 e 33 comma 6) su posti di sostegno con titolo di specializzazione;
6. conferme e nuovi utilizzi su posti di sostegno dei docenti titolari su classi di concorso, in possesso del titolo di specializzazione;
7. utilizzi docenti, titolari su classi di concorso, soprannumerari in organico;
8. proroga a domanda degli utilizzi su stessa classe di concorso dei docenti appartenenti a classi di concorso in esubero;
9. rientro nell'istituto di precedente titolarità dei docenti trasferiti d'ufficio nell'ottennio;
10. utilizzi docenti con precedenza L. 104/92 (artt. 21 e 33 comma 6) su classi di concorso;
11. conferme D.O.P. nella sede di precedente utilizzo;
12. nuovi utilizzi a domanda docenti titolari di classi di concorso in esubero, nel seguente ordine:
 - docenti abilitati;
 - docenti non abilitati;
13. nuovi utilizzi D.O.P.;
14. conferme o nuove assegnazioni titolari D.O.P.S. nel primo triennio;
15. nuove assegnazioni titolari D.O.P.S. oltre il triennio;
16. utilizzi su posti di strumento musicale;
17. assegnazioni provvisorie;
18. utilizzi da corsi diurni a corsi serali e viceversa;
19. scambio di sede tra coniugi o conviventi la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica;
20. utilizzazioni interprovinciali per docenti su classi di concorso in esubero;
21. assegnazioni provvisorie interprovinciali.

17

Art. 22 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

1. L'amministrazione si riserva di disporre le operazioni di utilizzazione e assegnazioni provvisorie d'ufficio. In caso contrario, tali operazioni potranno per essere svolte mediante convocazione garantendo congruo preavviso.
2. Gli avvisi di convocazione sono pubblicati sul portale Vivoscuola. Non si procede a convocazioni singole. I docenti che non si presentino alle convocazioni sono considerati rinunciari. E' consentita la delega a persona di fiducia.
3. L'amministrazione procederà all'assegnazione della sede d'ufficio nei confronti dei docenti che rimangono senza sede di servizio.
4. Le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie da altra provincia o per altra classe di concorso sono effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato sulla dotazione organica provinciale speciale.


Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI


1. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche ai docenti titolari in altra provincia che chiedano l'assegnazione provvisoria in provincia di Trento.
2. Non è consentita l'assegnazione provvisoria, per lo stesso anno scolastico, ai docenti che ottengono il trasferimento in altra provincia. E' fatto salvo il caso dei docenti coniugati e richiedenti entrambi il trasferimento interprovinciale, qualora uno solo lo abbia ottenuto.
3. I docenti titolari in altra provincia dovranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria in provincia di Trento nei termini stabiliti dal competente Ufficio, fatta salva la possibilità di accogliere anche le domande pervenute entro il termine di scadenza fissato dalla normativa o contrattazione nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, se compatibile con le operazioni provinciali.
4. La valutazione dei titoli per le utilizzazioni e, relativamente alle sole esigenze di famiglia, per le assegnazioni provvisorie, è formulata in base alla documentazione allegata alla domanda o alla quale viene fatto espresso riferimento.
5. I provvedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, una volta adottati sono irrevocabili e non possono subire modifiche, salvo che non si tratti di rientro nella sede di precedente titolarità del personale trasferito d'ufficio o soprannumerario. In tal caso la sede precedentemente attribuita nel corso delle operazioni e lasciata libera, costituirà disponibilità sopravvenuta.
6. Le fasi di cui al precedente art. 21, una volta concluse, anche in presenza di nuove disponibilità, non saranno più prese in considerazione, salvo per i docenti soprannumerari che, oltre agli utilizzi come perdenti posto, chiedono di partecipare anche ad altri utilizzi o al movimento delle assegnazioni provvisorie.
7. Non è consentito rinunciare all'utilizzo o all'assegnazione provvisoria già effettuati.
8. Tutte le distanze chilometriche citate nel presente contratto sono rilevate utilizzando il servizio disponibile su www.aci.it, effettuando il calcolo con la modalità "distanza più breve".


9. Limitatamente all'anno scolastico 2015/16 le operazioni di mobilità annuale su posti di lingua straniera nella scuola primaria verranno effettuate successivamente alle assunzioni a tempo indeterminato su tali posti, in coda a tutte le altre operazioni.

LETTO, CONCORDATO E SOTTOSCRITTO

Per la parte pubblica:

Livia Ferrario 
Dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza.

Emanuela Maino 
Direttore Ufficio Rapporto di lavoro e relazioni sindacali del personale della scuola

Francesca Mussino 
Direttore Ufficio Reclutamento e gestione disciplinare del personale della scuola

Per la parte sindacale:

per FLC - C.G.I.L.

per C.I.S.L. SCUOLA

per U.I.L. SCUOLA

per FGU settore GILDA degli Insegnanti.